

TI_GERICHTE 52.2017.251 vom 7. August 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.251

FR: TI_GERICHTE 52.2017.251 du 7 août 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2017.251 del 7 agosto 2017

Regeste

Ordine di cessare ogni attività quale fiduciario immobiliare - LMI

Erwägungen

E. 1

a _____ e l'iscrizione della predetta società nel registro di commercio del cantone dei Grigioni consentirebbe a RI 2 di accedere al mercato ticinese senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di fiduciario immobiliare statuito dalla LFid; che, tuttavia, con decisione

E. 2

agosto 2017 l'autorità di vigilanza ha annullato la decisione 12 aprile 2017 per i motivi precedentemente indicati, autorizzando gli insorgenti a esercitare la professione di fiduciario immobiliare in Ticino sotto la supervisione del fiduciario immobiliare _____; che il presente ricorso di annullamento della decisione impugnata e la contestuale richiesta di sospensione dell'effetto sospensivo sono pertanto divenuti privi d'oggetto; che, tuttavia, resta da decidere sulle spese del presente procedimento; entro questi limiti la causa non è divenuta priva d'interesse; il Tribunale esamina dunque sommariamente il ben fondato dell'impugnativa; che da un esame degli atti emerge che il ricorso non aveva probabilità di successo, poiché i rimproveri mossi dagli insorgenti nei confronti dell'autorità di vigilanza erano infondati; che per costante giurisprudenza i principi enunciati dalla LMI possono essere invocati con successo solamente in presenza di una componente intercantonale, ma non nel caso di una fattispecie esclusivamente interna a un cantone (DTF 135 I 106 consid. 2.2; 125 I 276 consid. 4; 125 I 267 consid. 3b; STF 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.3; 52.2008.175 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2; 52.2008.32 del 18 agosto 2008 consid. 3.2; 52.2005.251 del 12 dicembre 2005 consid. 3.3; Matteo Cassina, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, RDAT 2000-I, pag. 102 e segg; Manuel Bianchi della Porta, in: Vincent Martenet/ Christian Bovet/Pierre Tercier (ed.), Droit de la concurrence, Basilea 2012, 2 a ed., art. 3 LMI n. 2 e segg.); che, non avendo i ricorrenti comprovato di esercitare effettivamente l'attività di fiduciario immobiliare nei Grigioni, dove ha sede la società, la LMI non torna applicabile al caso di specie, ritenuto che questa legge federale, per trovare applicazione, impone infatti il concreto espletamento dell'attività di intermediario immobiliare in un contesto intercantonale, e non solamente quale offerente locale in Ticino, come è invece il caso di specie; che, in particolare, il fatto che la sede della RI 1 sia _____ e che la stessa risulti iscritta al registro di commercio del cantone dei Grigioni non è ancora sufficiente per comprovare un'effettiva e reale attività immobiliare in un contesto intercantonale, atteso che ogni altra conclusione vanificherebbe i disposti della LFid i quali potrebbero altrimenti essere aggirati costituendo la sede di una società o di

un'impresa fuori dal Ticino (sul tema vedi: STA 52.2017.79 del 28 giugno 2017 consid. 3.4.1); che la documentazione versata agli atti dai ricorrenti, segnatamente lo scambio epistolare tra RI 2 e il proprietario degli uffici locati a _____, non è suscettibile di sovvertire quanto appena esposto, non comprovando l'effettivo esercizio dell'attività di fiduciario immobiliare in un contesto intercantonale; che pertanto l'ordine impartito il 12 aprile 2017 dall'autorità di vigilanza agli insorgenti era del tutto legittimo e sfuggiva a qualsiasi critica; che di conseguenza, la tassa di giustizia e le spese del presente procedimento sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 47 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli . 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, ai quali è restituito l'importo di fr. 1'000.- versato in eccesso delle presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.